

*R.D. 8 ottobre 1920, n. 1546, che istituisce corsi di esercitazioni presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore (soppressione delle Scuole di Magistero), Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione Pubblica, N. 48, 25 novembre 1920.*

[...]

Art. 1 – In ciascuna Facoltà o scuola appartenente alle Università e in ciascun Istituto d'istruzione superiore, al fine di rendere più efficace l'insegnamento universitario, saranno tenuti, oltre gli insegnamenti teorici, corsi di esercitazioni di carattere scientifico o pratico, per tutte le materie fondamentali e per quelle complementari, che siano obbligatorie per il conseguimento di lauree o diplomi e che saranno stabilite ogni anno dai Consigli di Facoltà o scuole.

Per tutte le altre materie complementari i corsi di esercitazioni, che fossero eventualmente tenuti, saranno retribuiti secondo le norme del presente decreto solo quando l'insegnante della materia sia ordinario o straordinario.

Art. 2 – I regolamenti speciali delle singole Facoltà e scuole determineranno il numero dei corsi di esercitazioni, cui lo studente dovrà iscriversi ogni anno.

Il giudizio degli esami speciali su ciascuna disciplina sarà dato tenendo conto del profitto dell'alunno nelle esercitazioni corrispondenti.

[...]

Art. 8 – Le scuole di Magistero, annesse alle Facoltà di lettere e filosofia e alle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, sono soppresse a decorrere dall'anno scolastico 1920-21.

[...]

Giolitti  
Croce  
Meda